



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1715 del 2014, proposto da:
La Lucentezza s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Valla,
con domicilio eletto presso l'avv. Alessandro Orlandini in Lecce, Via
Augusto Imperatore, 16;

contro

Comune di Manduria, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello
Duggento, con domicilio eletto presso l'avv. Carlo Stasi in Lecce, Via
Zanardelli, n. 115;

nei confronti di

Cascina Global Service s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Saverio
Sticchi Damiani e Michele Perrone, con domicilio eletto presso l'avv.
Saverio Sticchi Damiani in Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria, 9;

per l'annullamento

- della determinazione del Comune di Manduria dell'11.6.2014,
notificata il giorno seguente, di aggiudicazione definitiva a La Cascina

Global Service s.r.l. della gara, espletata con procedura ristretta, per l'affidamento dell'appalto del servizio di manutenzione immobili, strade urbane ed extraurbane, verde pubblico, pulizia e custodia del palazzo municipale e dei parchi giochi, servizi cimiteriali e vari, per il periodo di anni due;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comprese le determinazioni della commissione di ammissione alla gara dell'aggiudicataria e di positiva valutazione di congruità della sua offerta;

- per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove *medio tempore* stipulato, e del diritto della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione, con espressa domanda di subentro nel rapporto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Manduria e di La Cascina Global Service s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti gli avv.ti G. Valla, M. Duggento, M. Perrone ed E. Sticchi Damiani, quest'ultimo in sostituzione dell'avv. S. Sticchi Damiani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società La Lucentezza s.r.l. (seconda classificata - a seguito della disposta esclusione della ditta Ariete per anomalia dell'offerta presentata - nella graduatoria per l'affidamento dell'appalto del servizio di manutenzione immobili, strade urbane ed extraurbane, verde pubblico, pulizia e custodia del palazzo municipale e dei parchi giochi, servizi cimiteriali e vari, per il periodo di anni due, con il criterio del prezzo più basso) impugna la determinazione n. 473 in data 11.6.2014, con la quale il Dirigente dell'Area Tecnica-Servizio Lavori Pubblici del Comune di Manduria ha aggiudicato definitivamente l'appalto *de quo* alla società La Cascina Global Service s.r.l., nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comprese le determinazioni della commissione di ammissione alla gara dell'aggiudicataria e di positiva valutazione della congruità della sua offerta; chiede, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto, qualora *medio tempore* stipulato, con espressa domanda di subentro nel rapporto.

A sostegno del gravame, sinteticamente, deduce:

- 1) violazione dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dell'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010; eccesso di potere (sviamento, erroneità e travisamento dei presupposti);
- 2) violazione dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dell'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010 sotto altro profilo, eccesso di potere (sviamento, erroneità e travisamento dei presupposti);
- 3) violazione dell'art. 82 comma 3 *bis* del D.Lgs. 163/2006, eccesso di potere (sviamento, erroneità dei presupposti), violazione del

capitolato speciale;

4) eccesso di potere (sviamento, erroneità dei presupposti ed irrazionalità manifesta); violazione degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006;

5) sotto altro profilo, eccesso di potere (sviamento, erroneità dei presupposti ed irrazionalità manifesta); violazione degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006;

6) eccesso di potere (sviamento, erroneità e travisamento dei presupposti, irrazionalità manifesta sotto altro profilo).

Si costituisce il Comune di Manduria, contestando *in toto* le avverse pretese e chiedendo la reiezione del gravame.

Si costituisce la controinteressata aggiudicataria La Cascina Global Service s.r.l, eccependo *in limine* l'inammissibilità di alcuni motivi del gravame (del primo motivo, *ex art.* 40 comma 2 c.p.a. - in considerazione della genericità dello stesso, consistente in mera ripetizione di orientamento pretorio -, e del terzo motivo, inerente l'asserito ribasso del costo della manodopera, in relazione alla mancata impugnazione della legge di gara *in parte qua*), chiedendone, poi, la reiezione nel merito.

Con ordinanza n. 415 del 01.08.2014, questo Tribunale ha respinto l'istanza incidentale cautelare, rilevata l'insussistenza del prospettato *fumus boni iuris* e la non irreparabilità dell'allegato pregiudizio.

All'udienza pubblica del 26.11.2014, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

0. – Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.

1. - Con il primo motivo di gravame, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dell'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, in considerazione dell'asserita mancanza dell'indicazione delle risorse concrete effettivamente messe a disposizione del concorrente dall'impresa ausiliaria (relative al requisito del fatturato specifico e all'esperienza pregressa nel settore), sia nella dichiarazione unilaterale di impegno di quest'ultima che nel contratto di avvalimento (che si assumono entrambi dal contenuto del tutto generico e meramente riproduttivi della formula legislativa), con conseguente nullità del contratto stesso per l'indeterminatezza ed indeterminabilità del suo oggetto. Per contestarne la validità, La Lucentezza evoca anche l'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, il quale - quanto all'oggetto - stabilisce che il contratto di avvalimento *“deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente ... le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico”*.

1.1 - La censura non coglie nel segno.

Con il contratto di avvalimento in parola, la società ausiliaria Global Cri s.r.l. si è impegnata a mettere a disposizione della società ausiliata La Cascina Global Service s.r.l. i requisiti speciali di partecipazione di cui ai punti III.2.2 lett. c.2) e III.2.3 lett. a) del bando di gara, riguardanti, rispettivamente, il *“fatturato dell'impresa relativo ai servizi nel settore oggetto della gara pari o superiore, nel triennio, ad euro 2.482.652,50, ossia pari ad 1 volta il valore complessivo del presente appalto”* e la *“realizzazione di almeno un servizio analogo nell'ambito dello stesso settore negli*

ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi?

Nello specifico, si è trattato del servizio prestato e connesso fatturato realizzato dalla Global Cri s.r.l. presso il Comune di Torre Santa Susanna e, precisamente, del fatturato specifico del triennio 2010-2012 (fatturato 2010 - pari ad euro 249.435,18, fatturato 2011 - pari ad euro 277.437,93, fatturato 2012 - pari ad euro 284.476,52) per il servizio di pulizia e manutenzione immobili, servizi cimiteriali e servizio di custodia, svolti presso il Comune di Torre Santa Susanna.

Nel contratto veniva, altresì, pattuito che l'impresa ausiliaria, *“ove occorra: a) presterà la consulenza richiesta dall'impresa concorrente, per la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà; b) comunicherà all'impresa concorrente gli standards operativi e le procedure di intervento elaborate per una più efficace esecuzione dei servizi affidati; c) formerà ed organizzerà il personale dell'impresa concorrente”*.

Orbene, l'avvalimento utilizzato dall'aggiudicataria non è indeterminato nell'oggetto, né puramente cartolare o generico: difatti, l'impresa ausiliaria ha messo a disposizione dell'ausiliata il particolare Know how aziendale acquisito connesso al requisito prestato, la consulenza ai fini della risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, gli standards operativi e le procedure di intervento elaborate per una più efficace esecuzione dei servizi affidati, la formazione ed organizzazione degli operatori, così puntualizzando la specifica tipologia dell'apporto.

Pertanto, risulta *per tabulas* escluso che tale contratto contenga la mera

riproduzione della formula legislativa, in quanto, nello specifico, il contenuto del contratto stesso è “*modulato in relazione alla natura del requisito prestato e dell’oggetto dell’appalto*” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 8.5.2014, n. 4810).

1.2 - Fermi restando i dirimenti rilievi di cui innanzi, il Collegio osserva che la fattispecie all’esame deve inquadrarsi (almeno in parte) nell’ambito del c. d. avvalimento di garanzia, intendendosi per tale l’avvalimento avente ad oggetto requisiti immateriali o soggettivi (ad esempio, referenze bancarie, fatturato globale o specifico e simili), distinto, appunto, dal c.d. “avvalimento operativo” (avente ad oggetto requisiti materiali ovvero oggettivi, quali, ad esempio, i mezzi e le attrezzature, l’equipaggiamento tecnico e tutti gli altri elementi aziendali concreti qualificanti un’impresa).

Difatti, nel caso di specie, l’avvalimento riguardava sostanzialmente la mera messa a disposizione, da parte della società ausiliaria (ed a favore della impresa ausiliata), della propria solidità economico e finanziaria con riferimento ai servizi del settore oggetto della gara (appunto, servizi prestati presso il Comune di Torre Santa Susanna e connesso fatturato), in garanzia della corretta esecuzione dell’appalto: in sostanza, la funzione della Global Cri s.r.l. era limitata ad assicurare alla società La Cascina un partner commerciale con una solidità patrimoniale ed esperienza proporzionale alle prestazioni richieste.

Orbene, nelle fattispecie riconducibili all’avvalimento di garanzia, la responsabilità solidale dell’ausiliaria, di cui all’art. 49, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 (prevista nei confronti della Stazione appaltante, a

carico del concorrente e dell'impresa ausiliaria, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, cautela prevista nell'ordinamento nazionale, aggiuntiva rispetto alle cautele di cui al diritto comunitario) è sufficiente al fine di tutelare le esigenze pubbliche e , pertanto, non si ha, comunque, la necessità di specificare risorse e mezzi messi a disposizione (in termini, T.A.R. Sicilia, Palermo, 23.1.2014, n. 212).

2. - Con il secondo motivo di gravame, La Lucentezza deduce la violazione dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dell'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010 sotto altro profilo, in considerazione dell'asserita inidoneità del contratto di avvalimento in parola a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, e, soprattutto, della stazione appaltante, le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Sostiene che l'art. 12 del predetto contratto prevede una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 codice civile, ritenuta non ammissibile, in quanto comporterebbe un avvalimento "condizionato".

2.1 - Anche tale doglianza è infondata.

Al riguardo, si deve osservare, in primo luogo, che le ipotesi di cui alle lettere A) e C), (sostanzialmente riconducibili , rispettivamente, a procedure concorsuali e violazione di norme in materia di contratti della P.A.) configurano fattispecie che, ancor prima di determinare la risoluzione del contratto di avvalimento, comporterebbero la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto tra l'impresa aggiudicataria e la stazione appaltante.

In ogni caso, la "clausola risolutiva" in questione si riferisce ad ipotesi

di grave inadempimento, idonee a determinare, comunque, la possibile risoluzione del contratto di avvalimento (*ex art. 1455 cod.civ.*, per il quale, appunto, l'inadempimento non deve avere “*scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra*” parte), anche qualora non previste nella detta clausola.

3. - Con ulteriore doglianza, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 82, comma 3 *bis* del D.Lgs. 163/2006: la società La Cascina Global Service s.r.l avrebbe ribassato anche il costo della manodopera, già quantificato nella *lex specialis*, ponendosi in contrasto, altresì, con il capitolato speciale, il quale (pag. 4) prevede il totale del costo del personale pari ad euro 871.945,09 per anno, a fronte del costo complessivo indicato dall'aggiudicataria nella misura di euro 830.413,51.

3.1 - Anche tale censura non può essere accolta.

La Sezione rileva che la controinteressata non ha operato un ribasso sul costo della manodopera indicato nella *lex specialis* (peraltro, non precluso dalla stessa, non gravata *in parte qua*), ma si è limitata a rimodulare il monte-ore della manodopera (inerente a contratti *full-time* a quaranta ore settimanali) sulla base dei lavoratori da assumere in base alle previsioni del bando (di cui n. 32 unità *part-time* a trenta ore settimanali), attenendosi al costo medio orario come da tabella ministeriale, indicando, altresì, oltre al costo per le ore “mediamente lavorate”, anche un costo aggiuntivo per le ore “supplementari” (destinate alle sostituzioni), tramite l'impiego degli stessi lavoratori *part-time* previsti per la gestione del servizio (si vedano

le giustificazioni prodotte e i pareri - 25.2.2014 e 11.3.2014 - del consulente della stazione appaltante). Quanto innanzi, peraltro, senza computare i benefici in godimento (es., riduzione del tasso I.N.A.I.L.), pure indicati dalla controinteressata in euro 11.400,00.

4. Parte ricorrente lamenta, altresì, la violazione degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006, deducendo l'insufficienza delle giustificazioni prodotte da La Cascina Global Service s.r.l. in sede di sub-procedimento della verifica dell'anomalia dell'offerta. In particolare, dalle giustificazioni emergerebbe: 1) il ribasso del costo della manodopera; 2) l'abbattimento del monte ore richiesto dalla stazione appaltante; 3) l'assenza, all'interno delle giustificazioni, dell'importo relativo al servizio straordinario "programmato"; 4) l'inadeguatezza di costi di macchinari ed attrezzature; 5) l'assenza del corrispettivo spettante all'impresa ausiliaria (pari, ai sensi dell'art. 5 del contratto di avvalimento, allo 0,5% oltre I.V.A. del fatturato generato).

4.1 – Anche tale censura è infondata.

Il Collegio osserva che deve anteporsi all'esame dei singoli specifici rilievi della ricorrente il richiamo ai principi giurisprudenziali consolidati in tema di sindacato sulla verifica di anomalia delle offerte, dai quali non rileva motivo per discostarsi.

Da un lato, occorre ribadire che *“la verifica della congruità di un'offerta ha natura globale e sintetica, vertendo sull'attendibilità della medesima nel suo insieme, e quindi sulla sua idoneità a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione dell'appalto, onde il relativo giudizio non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze dell'offerta economica”* e che *“l'attendibilità della offerta va,*

cioè, valutata nel suo complesso, e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue, avulse dall'incidenza che potrebbero avere sull'offerta economica nel suo insieme (Ad. Pl. n. 36/2012 cit.; V, 14 giugno 2013, n. 3314; 1° ottobre 2010, n. 7262; 11 marzo 2010 n. 1414; IV, 22 marzo 2013, n. 1633; III, 14 febbraio 2012, n. 710)” (Consiglio di Stato, V, 17.1.2014, n. 162); dall'altro, è pacifico che “il Giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della Stazione appaltante in sede di verifica dell'anomalia delle offerte sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità della relativa istruttoria, ma non può operare autonomamente la stessa verifica senza con ciò stesso invadere la sfera propria della discrezionalità della Pubblica Amministrazione” (Consiglio di Stato, cit., n. 162/2014); né lo stesso Giudice può operare autonomamente una verifica delle singole voci dell'offerta, “sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio - non erroneo né illogico - formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, il Giudice invaderebbe una sfera propria della P.A. (C.d.S., IV, 27 giugno 2011, n. 3862; V, 28 ottobre 2010, n. 7631)” (Consiglio di Stato, cit., n. 162/2014).

Difatti, nelle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici, *“l'esame delle giustificazioni presentate dal soggetto che è tenuto a dimostrare la non anomalia dell'offerta è vicenda che rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, per cui soltanto in caso di macroscopiche illogicità, vale a dire di errori di valutazione evidenti e gravi, oppure di valutazioni abnormi o affette da errori di fatto, il giudice della legittimità può intervenire, restando per il resto la capacità di giudizio confinata entro i limiti dell'apprezzamento tecnico*

proprio di tale tipo di discrezionalità (C.d.S., Ad.Pl., 29 novembre 2012, n. 36; V, 26 settembre 2013, n. 4761; 18 agosto 2010, n. 5848; 23 novembre 2010, n. 8148; 22 febbraio 2011, n. 1090)” (Consiglio di Stato, cit., 17.1.2014, n. 162).

Inoltre, è principio giurisprudenziale acquisito anche l'ulteriore assunto per cui *“il giudizio di anomalia postula una motivazione rigorosa ed analitica ove si concluda in senso sfavorevole all'offerente, mentre non si richiede, di contro, una motivazione analitica nell'ipotesi di esito positivo della verifica di anomalia, nel qual caso è sufficiente motivare per relationem con riferimento alle giustificazioni presentate dal concorrente”* (Consiglio di Stato, cit., 17.1.2014, n. 162).

4.2 - I principi appena ricordati conducono alla reiezione delle doglianze della società ricorrente, considerato che, nel caso di specie, il giudizio di (non) anomalia non è in alcun modo erroneo o irragionevole.

4.3 - A questo punto, solo per completezza espositiva, si rileva quanto segue.

Con riferimento al preteso ribasso del costo della manodopera e all'abbattimento del monte ore, si rimanda a quanto esposto al precedente punto 3.1, evidenziando, altresì, che il calcolo effettuato dall'aggiudicataria non appare illogico e/o arbitrario, considerato che: le ore di inquadramento contrattuale sono ore c.d. “teoriche”, in cui sono incluse una parte di ore non lavorate, in ragione del godimento dei normali istituti contrattuali (es., ferie, permessi, malattie, etc.); l'aggiudicataria (come pure rilevato dal consulente dell'Ente civico) si

è attenuata al costo medio orario indicato nelle apposite tabelle ministeriali, in cui confluiscono “*sia le ore annue mediamente lavorate dai singoli operatori assegnati, sia quelle comunque a carico dell’impresa per consentire il corretto espletamento delle prime (attraverso la sostituzione degli assenti...*)” (Cons. Stato, V, 10.2.2009, n. 748); tale costo medio orario è stato moltiplicato non per le ore teoriche (comprehensive delle sostituzioni), bensì per quelle “mediamente lavorate”; il costo delle sostituzioni è stato garantito tramite le “ore supplementari”, come specificato al precedente punto 3.1. Se si fosse utilizzato, invece, il monte ore teorico, allora quest’ultimo avrebbe dovuto essere moltiplicato non per il costo medio orario lordo indicato in tabella, bensì per quello netto, ovvero epurato dell’incidenza del costo delle sostituzioni (in tal senso, T.A.R. Bari, II, 10.7.2014, n. 856).

4.4 - Per quanto riguarda, poi, il costo dello straordinario “programmato”, quantificato dalla *lex specialis* in euro 1.626,25, lo stesso appare riconducibile al ricalcolo del costo del personale e, comunque, l’importo risulta esiguo rispetto alla totalità dell’offerta ed evidentemente contenuto all’interno dell’utile aziendale, quantificato in euro 8.000,00.

4.5 - Quanto al costo di macchinari ed attrezzature, è sufficiente osservare che la *lex specialis* non richiedeva l’impiego di attrezzature e macchinari nuovi (acquistati *ad hoc* per lo svolgimento dell’appalto in parola), ma solo “in perfetta efficienza”: sicchè, da un lato, è possibile ricorrere al relativo noleggio oppure all’acquisto sul mercato dell’usato e, dall’altro, la società La Cascina Global Service s.r.l. ben può esserne

già proprietaria, senza che gli stessi debbano costituire un ulteriore costo di investimento (in quanto, come peraltro chiarito dall'aggiudicataria, "provenienti da altri appalti recentemente scaduti" e "completamente ammortizzati").

4.6 - In relazione, poi, al corrispettivo spettante all'impresa ausiliaria (0,5% del fatturato annuo), non appare irragionevole sostenere che tali spese siano state computate nella voce "*spese concernenti il personale di coordinamento*", in considerazione della natura delle risorse messe a disposizione con il contratto di avvalimento (consulenza, formazione etc.).

5. - Con il quinto motivo di gravame, La Lucentezza denuncia l'asserita violazione degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006, stante la lamentata incongruità dei costi per la sicurezza c.d. interna, quantificati dalla società La Cascina Global Service in euro 3.600,00 annui. Secondo la ricorrente, il costo di euro 150,00 annui per lavoratore, previsto dalle tabelle ministeriali, sarebbe incomprimibile e, quindi, il costo per la sicurezza da rischio specifico, per n. 34 lavoratori da impiegare, risulterebbe di euro 10.200,00 nel biennio (34 x euro 150,00 x 2 anni), pari, quindi, ad euro 5.100,00 annui.

5.1 - L'assunto non è divisibile.

La misura degli oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendali) può variare in relazione al contenuto dell'offerta economica, trattandosi di costi il cui ammontare è determinato da ciascun concorrente in relazione alle altre voci di costo dell'offerta ed in relazione alla propria organizzazione aziendale.

Nel caso di specie, inoltre, l'aggiudicataria ha precisato (pag. 6 delle giustificazioni del 6.2.2014) che tali costi sono stati definiti tenendo conto degli oneri di sicurezza già previsti nei documenti specifici allegati agli atti di gara (es. D.P.I., visite mediche).

6. - Con la sesta censura, la ricorrente deduce che la certificazione del Comune di San Vito dei Normanni, attestante il fatturato acquisito dalla concorrente negli anni 2010, 2011 e 2012, è datata 23.2.2012, attestando, pertanto, anticipatamente un evento non ancora del tutto verificatosi.

6.1 - Anche tale doglianza è infondata.

Difatti, la data del 23.2.2012 configura evidentemente un mero errore materiale, considerato che nelle premesse della certificazione in parola si legge testualmente il riferimento alla *“richiesta dell'11.2.2013 prot. n. 104/2013, presentata dalla società La Cascina Global service s.r.l....”*.

7. - Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere respinto.

8. - Sussistono gravi ed eccezionali motivi (la complessità delle questioni trattate) per giustificare l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente FF

Antonella Lariccia, Referendario

Maria Luisa Rotondano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)